



**Comune di Signa**  
Città Metropolitana di Firenze

## **BANDO DI CONCORSO 2020 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE**

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 "SERVIZI ALLA PERSONA"**

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30 marzo 2020, la Deliberazione della Giunta comunale n. 84 del 16/07/2020 nonché la propria determinazione n. 395 del 20/07/2020 di approvazione del presente bando

### **RENDE NOTO**

che a partire dalla data del 21/07/2020 e fino al 20/08/2020 i soggetti in possesso delle condizioni e dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi a integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino a esaurimento delle risorse disponibili.

### **ART. 1 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO**

Per la partecipazione al presente Bando è necessario il possesso, **alla data di pubblicazione** del bando (21 luglio 2020) dei seguenti requisiti e condizioni:

#### **Cittadinanza**

- 1) cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno stato appartenente all'Unione Europea oppure cittadinanza di uno stato non appartenente all'Unione Europea in possesso di Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di Soggiorno) o in possesso di Permesso di Soggiorno in corso di validità;

#### **Residenza**

- 2) residenza anagrafica nel Comune di Signa, nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo (D.G.R.T. 402/2020 art. 3.1 a);

#### **Assenza di assegnazione di alloggi pubblici**

- 3) non assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. L'eventuale assegnazione ad uno dei componenti il nucleo familiare di un alloggio di E.R.P. nel corso dell'anno 2020 comporta l'automatica decadenza dal diritto al contributo a far data dall'effettiva disponibilità dell'alloggio (D.G.R.T. 402/2020 art. 3.3).

### **Assenza di titolarità di diritti reali su alloggi**

- 4) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune di Signa. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R.T. n.2/2019 (vale a dire n. 2 o più persone a vano utile).

Si precisa dunque che quando l'alloggio di proprietà o in usufrutto, di uso o abitazione su alloggio ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune di Signa sia inadeguato per sovraffollamento alle esigenze del nucleo familiare (con due o più persone a vano utile, ai sensi dell'art. 12 comma 8 della LRT n.2/2019) sarà possibile presentare domanda di partecipazione al bando (D.G.R.T. 402/2020 art. 3.1 c).

- 5) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE (D.G.R.T. 402/2020 art. 3.1 d).

Le precedenti disposizioni di cui a punto 4) e 5) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (D.G.R.T. 402/2020 art. 3.1 e):

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- titolarità pro quota di diritti reali dei quali sia documentata la indisponibilità giuridica (D.G.R.T. 402/2020 art. 3.1.1);
- alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o di altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art 560 c.p.c.;

I requisiti di cui al punto 4) e 5) che precedono devono sussistere oltre che per il richiedente, per tutti i componenti del suo nucleo familiare e devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e comunque entro la scadenza per la presentazione delle domande.

Nel caso in cui nel corso dell'anno si verifichi la perdita del requisito di cui ai punti 4) e 5) che precedono, il contributo sarà erogato limitatamente al periodo di sussistenza dei requisiti richiesti.

### **Patrimonio**

- 6) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa (D.G.R.T. 402/2020 art. 3.1 f);

- 7) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato al fine ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013), fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d) ed f) dell'allegato A) alla deliberazione della G.R.T. n. 402/2020 ossia 25.000,00 euro per gli immobili (art. 1 punto 6 del Bando) e 25.000,00 euro per il patrimonio mobiliare (art. 1 punto 7 del Bando) (D.G.R.T. 402/2020 art. 3.1 g);

### **Titolarità di contratto per un alloggio ad uso abitativo**

- 8) titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio sito nel Comune di Signa e di proprietà privata, nel quale il richiedente risulti avere la residenza anagrafica con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, o pubblica, con esclusione degli alloggi di ERP disciplinati dalla LR n. 2/2019, con contratto di locazione per abitazione principale, regolarmente registrato o depositato per la registrazione, in regola con le registrazioni annuali o per il quale il proprietario si sia avvalso comunicandolo al conduttore del regime della cedolare secca (D.G.R.T. 402/2020 art. 3.1 b).

Il canone di locazione di riferimento per il 2020 è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori (D.G.R.T. 402/2020 art. 2.4).

Nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda per sé e il proprio nucleo, indicando la quota di canone annuale di spettanza.

Nel caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei residenti nell'alloggio (D.G.R.T. 402/2020 art. 2.5).

### **Situazione economica**

- 9) possesso di certificazione dalla quale risultino valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), valore ISE (indicatore della situazione economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM n. 159 del 05.12.13 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati (D.G.R.T. 402/2020 art. 3.1 h) e i)):

**Fascia A:** Valore ISE uguale o inferiore all'importo di € 13.391,82 (corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S.).

Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

**Fascia B:** Valore ISE compreso tra l'importo di € 13.391,83 e l'importo di € 28.770,41

Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a € 16.500,00.

Redditi e patrimoni si riferiscono a tutti i componenti del nucleo familiare.

**In ragione di quanto sopra, in caso di valore I.S.E.E. superiore a € 16.500,00 oppure di I.S.E. superiore a € 28.770,41, la domanda non verrà accolta.**

9a) L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito indicati (D.G.R.T. 402/2020 art.2.3):

1. autocertificazione dell'associazione/ente/soggetto privato che presta assistenza;
2. espressa dichiarazione del beneficiario di ricevere assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;
3. ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che il reddito imponibile del nucleo familiare è superiore al canone di locazione annuo

Nei casi di ammissibilità delle domande di cui al presente punto, il contributo verrà calcolato su un valore ISE pari a € 13.391,82.

Nel caso in cui il concorrente usufruisca di erogazioni in denaro da parte di persone fisiche è necessario che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del soggetto erogante allegata alla domanda, riporti specifica indicazione dell'importo mensile/annuale/una tantum erogato, della composizione del nucleo familiare del soggetto erogatore e del reddito attuale annuale percepito dal nucleo stesso.

A proposito di tali dichiarazioni sostitutive si procederà ai sensi dell'art. 71 DPR 445/2000 a idonei controlli; si richiama pertanto l'art. 76 del medesimo DPR circa le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere.

9b) Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico (D.G.R.T. 402/2020 art. 2.2).

### **Assenza di benefici pubblici finalizzati al pagamento del canone di locazione**

10) I componenti il nucleo familiare non devono aver percepito benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale al quale si riferisce il presente bando, in quanto il contributo previsto dall'art. 11 della L. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma, compresi i contributi per gli inquilini riconosciuti morosi incolpevoli ai sensi del D.M. 30.03.2016 e i contributi per l'affitto "Giovani sì" della Regione Toscana (D.G.R.T. 402/2020 art. 3.2); l'eventuale erogazione di tali benefici comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo affitto per l'anno 2020. Qualora i componenti del nucleo familiare beneficino del Reddito o Pensione di Cittadinanza, la quota locazione verrà detratta dal contributo teorico spettante (D.G.R.T. 402/2020 art. 7.2). Qualora i componenti del nucleo familiare abbiano beneficiato della misura straordinaria per l'assegnazione dei contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid 19, la somma erogata sarà detratta da quanto spettante per il presente Bando.

## **ART. 2 – NUCLEO FAMILIARE**

Ai fini del presente bando il nucleo familiare è quello definito dal DPCM n. 159 del 05/12/2013 e successive modificazioni e integrazioni. Cioè il nucleo familiare è composto da tutti coloro che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di scadenza di pubblicazione del presente bando. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento (comma 3, art.3 del D.P.C.M. 159/2013).

### **ART. 3 – AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI**

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando, punto 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9) e 10)

L'amministrazione comunale effettuerà i dovuti controlli a norma dell'art. 71 del citato DPR.

A norma degli artt. 75 e 76 del DPR medesimo in caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali espressamente previste in proposito, si provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

### **ART. 4 – INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA**

Sono motivi non sanabili di esclusione:

- a) istanza priva della copia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
- b) per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea istanza priva della copia del documento di identità nonché di copia del permesso di soggiorno in corso di validità ovvero della copia della ricevuta di rinnovo, emessa entro 60 giorni dalla data di scadenza del permesso stesso;
- c) istanza inviata con modalità diverse da quella prevista dal bando
- d) domanda nella quale il richiedente non abbia espresso il consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali).

### **ART. 5 – DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA**

Dovrà essere obbligatoriamente allegata alla domanda la seguente documentazione:

1) documentazione relativa alle deroghe sulla titolarità di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di alloggi ubicati entro una distanza di 50 km dal Comune di Signa o su tutto il territorio italiano o estero di cui al punto 4) e 5) dell'art. 1;

2) i soggetti in possesso di attestazione dalla quale risulti un valore ISE del nucleo familiare inferiore al canone di locazione pagato (e quindi anche nel caso di ISE ZERO) devono allegare alla domanda, l'allegato "A" contenente:

- a. espressa certificazione attestante l'erogazione di aiuti economici rilasciata dall'ente/associazione/privato che presta assistenza,
- b. ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'erogazione di aiuti economici da parte dei servizi sociali del Comune
- c. ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che il reddito imponibile del nucleo familiare è superiore al canone di locazione annuo.

Nel caso in cui il concorrente usufruisca di erogazioni in denaro da parte di persone fisiche è necessario che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata alla domanda a firma del soggetto erogante, riporti l'indicazione dell'importo mensile/annuale/una tantum erogato, della composizione del suo nucleo familiare e del reddito attuale mensilmente percepito dal nucleo stesso.

L'eventuale certificazione dei Servizi sociali del Comune o di altro ente pubblico sarà acquisita d'ufficio;

3) Copia del contratto di locazione avente le caratteristiche di cui all'art. 1 punto 9) del Bando;

4) Copia del documento di identità e per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea **ANCHE** copia del permesso di soggiorno in corso di validità ovvero copia della ricevuta di rinnovo, emessa entro 60 giorni dalla data di scadenza del permesso stesso.

#### **ART. 6 – ARTICOLAZIONE DELLE GRADUATORIE**

I soggetti in possesso dei requisiti minimi sono collocati nella graduatoria distinti nelle due fasce A e B sopra individuate.

All'interno delle singole fasce le domande saranno ordinate sulla base dell'incidenza CANONE/ISE in ordine decrescente (dalla più alta alla più bassa) e, in caso di parità, secondo l'ordine crescente di presentazione della domanda, così come risulta dal numero di protocollo.

**La graduatoria verrà scritta indicando esclusivamente il numero di protocollo della domanda.**

#### **ART. 7 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

Il Comune, successivamente alla scadenza del termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'istruttoria delle stesse, verificandone la completezza e la regolarità e procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aspiranti al contributo esclusivamente sulla base delle autocertificazioni rese dai medesimi secondo le modalità indicate all'art. 6 del presente Bando. Il Responsabile del Servizio 2 procederà con proprio atto all'approvazione della graduatoria provvisoria e all'elenco degli esclusi che verranno pubblicati sul sito internet del Comune di Signa all'indirizzo [www.comune.signa.fi.it](http://www.comune.signa.fi.it). Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria, gli interessati potranno proporre opposizione scritta entro il termine perentorio di **10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.**

Le domande prive della documentazione obbligatoria saranno escluse dalla graduatoria provvisoria e, salvo il possesso dei requisiti previsti dal presente Bando, potranno essere riammesse, qualora nei termini previsti per il ricorso avverso la graduatoria provvisoria, siano integrate con copia della documentazione mancante.

I ricorsi potranno essere presentati presso l'URP del Comune, Piazza della Repubblica 1 ovvero spediti tramite raccomandata a/r (farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante), o inviate tramite PEC all'indirizzo [comune.signa@postacert.toscana.it](mailto:comune.signa@postacert.toscana.it), entro le scadenze sopra indicate, previa compilazione di apposito modulo disponibile presso l'URP o acquisibile dal sito web del Comune di Signa (<http://www.comune.signa.fi.it>)

La pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto e dell'elenco degli esclusi sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt.8 e 10 bis della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. Nessuna comunicazione scritta e personale verrà data ai partecipanti né agli ammessi né agli esclusi. I concorrenti dovranno pertanto consultare il sito Internet del Comune di Signa.

#### **ART. 8 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI**

I contributi di cui al presente bando saranno erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate all'Ente dalla Regione Toscana e delle risorse integrative reperite dall'Ente nel proprio bilancio.

I contributi saranno liquidati seguendo il seguente ordine:

- 1) fascia A
- 2) fascia B

La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto, restando l'effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie.

Il contributo potrà essere erogato, in misura percentuale inferiore al 100% dell'importo teorico spettante, per la copertura parziale prioritariamente della fascia A ed eventualmente della fascia B, valutando comunque i punteggi di priorità.

Il Comune si riserva la facoltà di destinare all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, una percentuale delle stesse alla fascia B, percentuale che ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia A non potrà superare il 40% delle risorse assegnate.

#### **ART. 9 – VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA**

La graduatoria ha validità fino al 31/12/2020.

#### **ART. 10 – DURATA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO**

Il contributo ha la durata massima annuale corrispondente a quanto disposto dal Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, attuativo dell'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili e verrà erogato fino a esaurimento delle risorse disponibili

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza sul valore ISE del canone quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato (quindi al netto di oneri accessori).

L'entità del contributo teorico viene calcolata sulla base dell'incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori sul valore ISE come segue (D.G.R.T. 402/2020 art. 4.1):

Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone al 14% per un importo massimo di € 3.100,00;

Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone al 24% per un importo massimo di € 2.325,00.

Nel caso in cui, dopo la presentazione delle ricevute, si accerti un canone diverso da quello dichiarato si procederà nel seguente modo:

- a) per i canoni pagati in misura superiore, non si darà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) per i canoni inferiori a quanto dichiarato, si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria e al ricalcolo del contributo spettante.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2020 o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta.

L'eventuale assegnazione di un alloggio di ERP è causa di decadenza dal diritto all'erogazione del contributo, a decorrere dall'assegnazione medesima.

Se le risorse finanziarie non saranno sufficienti a soddisfare tutte le domande, **saranno prioritariamente soddisfatti i partecipanti in Fascia A ed esclusi i richiedenti inseriti in Fascia B.**

Il Comune si riserva, per ciascuna fascia, di applicare riduzioni sulle quote spettanti erogando contributi in percentuale inferiore al 100%, effettuando quindi una redistribuzione delle risorse, fermo restando che comunque il contributo sarà erogato secondo il seguente ordine di priorità, fino ad esaurimento del fondo:

- a) contributi a favore dei soggetti collocati nella Graduatoria della Fascia A, erogati secondo l'ordine della graduatoria stessa;
- b) contributi a favore dei soggetti collocati nella graduatoria della Fascia B, erogati secondo l'ordine della graduatoria stessa, purché siano soddisfatti tutti coloro che sono inseriti nella fascia A.

L'erogazione del contributo non può essere inferiore ad Euro 200,00.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate e in rispetto dei limiti previsti dal presente Avviso.

Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Il richiedente, sotto propria responsabilità, DEVE dichiarare nella domanda se è beneficiario del reddito o pensione di cittadinanza: in tal caso il "contributo teorico spettante" calcolato ai sensi del presente Avviso verrà decurtato dell'importo quota "b" del beneficio del Reddito di Cittadinanza riferito alla locazione.

Allo stesso modo, come sopra specificato verrà decurtato dell'importo ricevuto come Contributo straordinario Affitti Covid19.

## **ART. 11 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

I concorrenti inseriti in graduatoria, senza nessuna ulteriore comunicazione da parte del servizio, dovranno presentare dal 01/01/2021 al 29/01/2021 la seguente documentazione pena la decadenza dal beneficio

1. copia delle ricevute di pagamento del canone o documento equipollente dal quale risulti chiaramente il nome e cognome del conduttore, l'importo del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, la mensilità di riferimento, l'indirizzo dell'alloggio, il nominativo e l'indirizzo del proprietario e in caso di bonifico on-line dovranno essere corredate dalla certificazione bancaria dell'avvenuto invio del bonifico, rispettando il termine perentorio del 31 gennaio 2021 per le ricevute relative ai canoni di locazione dell'intero anno. Il pagamento del canone di locazione potrà essere attestato anche tramite un'unica ricevuta.
2. documentazione attestante il pagamento annuale dell'imposta di registrazione del contratto o, documentazione attestante l'opzione per la cedolare secca, detti documenti dovranno essere prodotti contestualmente alla presentazione delle ricevute



**La mancata presentazione, anche di un solo documento richiesto, comporta la decadenza dal relativo beneficio**

Qualora al momento della liquidazione del contributo risultino non presentate le ricevute relative a qualche mensilità comunque pagata, il contributo verrà ridotto non tenendo conto di tale mensilità senza che all'Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità. Il contributo non verrà invece erogato qualora le ricevute di pagamento non rispettino le caratteristiche indicate al terzo capoverso del presente articolo.

**ART. 12 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CASO DI MOROSITÀ**

In caso di morosità i contributi integrativi destinati ai conduttori verranno erogati al locatore interessato a sanatoria, anche parziale, della morosità medesima.

Tale erogazione viene espressamente subordinata alla presentazione all'ufficio, a cura del richiedente, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (con allegata copia del documento d'identità dei dichiaranti) nella quale il locatore elenchi i canoni non corrisposti e indichi le modalità con le quali desidera ricevere il pagamento del contributo (Tesoreria comunale o estremi di c/c a lui intestato).

**ART. 13 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato nel giorno 20 agosto 2020 alle ore 13.00.

**ART. 14 – DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate unicamente tramite procedura online, su piattaforma predisposta dal Comune alla quale si potrà accedere dalla pagina dedicata al contributo ad integrazione del canone di locazione anno 2020.

Non saranno ritenute valide le domande presentate con modalità diverse.

Informazioni relative al Bando pubblico si possono ricevere presso l'UO Casa, chiamando nelle giornate di lunedì, martedì, e venerdì dalle 9.00 alle ore 11.00 il numero 333/6114978. Informazioni possono essere richieste anche tramite l'indirizzo mail: [g.ugolotti@comune.signa.fi.it](mailto:g.ugolotti@comune.signa.fi.it)

Aiuto alla compilazione della domanda si potrà ricevere invece presso l'UO Sociale e casa esclusivamente previo appuntamento da fissare chiamando dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 il numero 353/4094637 o all'indirizzo mail: [ilaria.tarocchi91@gmail.com](mailto:ilaria.tarocchi91@gmail.com).

**ART. 15 - GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI**

Il Comune di Signa dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per finalità pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Signa.

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss del Reg. UE 679/2016 l'interessato potrà visitare il sito all'indirizzo <http://www.comune.signa.fi.it/schede/amministrazione-trasparente/privacy-regolamento-ue-679-2016-1/privacy-regolamento-ue-679-2016> (dove scaricare l'informativa completa)

### **ART. 16 – CONTROLLI E SANZIONI**

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 spetta all'Amministrazione comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e autocertificazioni.

La graduatoria degli aventi diritto al contributo sarà inviata alla Guardia di finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

### **Art. 17 – CASI PARTICOLARI**

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi nel caso ne facciano richiesta entro un mese dal decesso stesso.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

### **ART. 17 – NORME FINALI**

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, a esclusione della residenza e della titolarità del contratto di locazione, nel caso in cui la stipula avvenga successivamente alla pubblicazione del bando e comunque entro e non oltre il 20 agosto 2020.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge n. 431/1998, alla LRT n.2/2019 e successive integrazioni e modificazioni e alla deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30 marzo 2020. La responsabile del procedimento è individuata nella persona di Saveria Bruno, Responsabile del Settore 2 "Servizi alla Persona" del Comune di Signa

Signa, 21 luglio 2020

**Il Responsabile del Settore 2**  
**“Servizi alla Persona”**  
**Saveria Bruno**